

## LA SECESSIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: L'OPZIONE FILO-STATALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE<sup>1</sup>

di

**Luigi Crema**

(Università degli Studi di Milano)

### *Abstract*

*The essay presents the rule and the importance of the principle of "auto-determination" in the contemporary juridical world and explains the problem of influence of different juridical cultures in some specific areas of international law; in this analysis the Author put a particular attention about the sense and the limits of "auto-determination" and "people", especially in order a specific situation as Kosovo, Kurdistan and Catalonia.*

### SOMMARIO:

*I. Orientandosi sui concetti in gioco. Diritto – oppure principio – di autodeterminazione dei popoli? – II. Orientandosi sui concetti in gioco. Cosa si intende quando si dice «Popolo»: razza, gruppo, etnia, oppure «quelli che abitano nello stesso stato»? – III. Il diritto all'autodeterminazione dei popoli oggi, nel diritto internazionale. – IV. Il «principio di autodeterminazione dei popoli» vs. altri principi: la preminenza della statualità. – V. Alla centralità dello stato non corrisponde un divieto di secessione unilaterale: il paradosso storico del diritto internazionale. – VI. Tentativi di valutare la legittimità di un moto secessionista: divieto di usare la forza, rappresentatività, correttezza, effettività e riconoscimento. – VII. La necessità di non concepire politica e diritto come separati.*

L'espressione «diritto all'autodeterminazione dei popoli» suscita immediate

---

<sup>1</sup> Testo dell'Intervento tenuto presso il Consiglio Regionale del Veneto in occasione del Convegno "Il diritto internazionale di ieri e di oggi: quale possibilità di riconoscimento delle comunità?" del 3 novembre 2017.

reazioni nel lettore *laico*, non specialista del diritto internazionale. Le immagini che evoca nella mente possono variare dal grido di un *Braveheart* alla guida di un popolo dominato da uno straniero, e ingiustamente oppresso, alla mite figura di Gandhi alla guida della *Marcia del sale*. Tuttavia, trattandosi di un *diritto* all'autodeterminazione, tale espressione deve prendere un connotato più preciso, quantomeno in luce dell'ordinamento giuridico in cui essa si colloca, vale a dire quello internazionale. Il «diritto all'autodeterminazione dei popoli» secondo il diritto internazionale, infatti, ha dei connotati specifici per essere operante ed effettivamente invocabile da una comunità. Il presente contributo ha innanzitutto la pretesa di fare chiarezza in tal senso (par. 2 e 3). In secondo luogo, esso ambisce a porre l'autodeterminazione in dialogo con altri principi del diritto internazionale che di fatto contrastano con esso, e che indicano nello stato, inteso come entità giuridica astratta, e non nella libertà dei popoli, l'aspetto cardine del diritto internazionale contemporaneo (par. 4 e 5). Si tratteranno, poi, alcuni concetti che fungono oggi come criterio per i giuristi internazionali nel considerare la legittimità o meno dei fenomeni secessionistici (par. 6).

Da ultimo, si porranno alcune questioni *politiche* che il *diritto* all'autodeterminazione dei popoli solleva, e la cui comprensione è necessaria per una piena comprensione dello stesso (par. 7).

## **I. Orientandosi sui concetti in gioco. Diritto – oppure principio – di autodeterminazione dei popoli?**

Quando si parla di «diritto all'autodeterminazione» dei popoli nel diritto internazionale, si sta trattando innanzitutto di un *diritto*, non di un concetto o di un'aspirazione politica. Il contenuto del concetto di autodeterminazione dei popoli non è esattamente sovrapposto o sovrapponibile a quello di «diritto all'autodeterminazione dei popoli».

Lo stesso concetto di «diritto» non libera completamente da tale ambiguità: cosa dice realmente la Costituzione italiana quando afferma che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro»,<sup>2</sup> o sancisce il «diritto alla salute»?<sup>3</sup> Vuol dire che si ha diritto a stare bene, o a essere assunti da una ditta? Oppure che

---

<sup>2</sup> Costituzione della Repubblica italiana, Art. 4.

<sup>3</sup> *Ivi*, Art. 32.

la Nostra Repubblica, l'ordinamento della Nostra Repubblica, è orientato per favorire e proteggere il lavoro e la salute delle persone? La seconda interpretazione sembra più ragionevole (e, soprattutto, realistica). O cosa si intende nella Dichiarazione dei diritti della Virginia del 12 giugno 1776, quando si proclama il *diritto alla felicità*? «[A]ll men [...] have certain inherent rights...; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety».<sup>4</sup> Parliamo di un diritto azionabile in tribunale? Parliamo di un fatto, di una condizione che alcuni hanno e altri no? No, chiaramente: parliamo di un principio politico, di una linea-guida ispiratrice dell'azione pubblica.

Così, anche dietro l'espressione «diritto all'autodeterminazione dei popoli» si possono racchiudere diversi significati: può essere il principio che informa il diritto internazionale, aprendolo a che l'autodeterminazione dei popoli sia possibile; può essere un diritto dai precisi connotati azionabile da una comunità, da un attore non statale, alla ricerca della propria statualità; può essere un diritto invocabile dai membri della comunità internazionale per favorire l'autodeterminazione di un popolo, affrancandosi dallo stato in cui si trova. Nell'ordinamento giuridico internazionale, quando si parla di diritto all'autodeterminazione dei popoli, ci si riferisce a *entrambe queste dimensioni*: si può parlare sia di *un principio valoriale che informa, o dovrebbe informare, l'attività degli stati e delle organizzazioni internazionali*, orientandoli nel loro operato affinché i popoli siano liberi di determinare il proprio destino (principio da non dare per assunto, che è da dimostrare, e che pare soccombere innanzi alla statualità, vero valore tutelato dal diritto internazionale, cfr. par. 4-6), sia di *un diritto precisamente definito* (così come sarà descritto più sotto, al par. 3).

## **II. Orientandosi sui concetti in gioco. Cosa si intende quando si dice «Popolo»: razza, gruppo, etnia, oppure «quelli che risiedono nello stesso stato»?**

Il problema di definire il diritto all'autodeterminazione dei popoli discende anche da una seconda difficoltà definitoria, vale a dire la difficoltà a definire il concetto di

---

<sup>4</sup> *Virginia Declaration of Rights*, 12 giugno 1776, Sect. 1; si v. poi similmente, quella più celebre del 4 luglio 1776.

«popolo». Delineare in termini giuridici cosa sia un popolo non è facile: dopo le amare lezioni del positivismo scienziata di fine ottocento (antropologi e scienziati al potere che si cimentarono nel definire cosa fosse uomo e cosa no, e a distribuire razze, etnie e privilegi ad esse relativi),<sup>5</sup> e le sue degenerazioni italiane (lombrosiane e poi fasciste) ed ovviamente tedesche<sup>6</sup> (ma anche inglesi, americane, svedesi e di altri),<sup>7</sup> oggi si tende a parlare di «etnia» e non di razza.<sup>8</sup> Non ogni etnia coincide con un popolo. Nel diritto internazionale si preferisce assumere una definizione aperta di popolo, che prescindendo dalle etnie, storie culturali o dalle lingue, che includa la possibilità di parlare di *popolo americano* (un nuovo popolo formato da migranti da ogni dove), o di *popolo svizzero* (formato da gruppi che parlano lingue diverse e professano religioni diverse). Nel diritto internazionale si parla, quindi, di *popolo* a proposito di ogni collettività che si identifica in un comune progetto politico, sovrappoendolo, di fatto, alla definizione di corpo politico di uno stato.<sup>9</sup> Sarebbe difficile una definizione oltre a quella apodittica di popolo come *comunità politica*, perché implicherebbe una discriminazione su base etnica, razziale, religiosa, andando contro ai fondamenti liberali dei nostri ordinamenti.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> J.-A. DE GOBINEAU, *Essai sur l'inégalité des races humaines*, Paris, 1853-1855; G. V. DE LAPOUGE, *Les sélections sociales*, Paris, 1876.

<sup>6</sup> H. F. K. GÜNTHER, *The Racial Elements of European History*, New York, 1927.

<sup>7</sup> G. ARMOCIDA, *Cesare Lombroso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 65, 2005; L. DOTTI, *L'utopia eugenetica del welfare state svedese (1934-1975). Il programma socialdemocratico di sterilizzazione, aborto e castrazione*, Soveria Mandelli, 2005; L. SCARAFFIA, *Per una storia dell'eugenetica. Il pericolo delle buone intenzioni*, Brescia, 2012, che spiega l'introduzione del termine *eugenism* nel 1883, in Inghilterra, ad opera di un parente di Charles Darwin, Francis Galton, e alle ricerche e agli insegnamenti di Karl Pearson.

<sup>8</sup> A. GAT, *Nations*, Cambridge etc., 2013, p. 328 ss.; *The Race Question*, UNESCO, Paris, luglio 1950, par. 6: «National, religious, geographic, linguistic and cultural groups do not necessarily coincide with racial groups: and the cultural traits of such groups have no demonstrated genetic connection with racial traits. Because serious errors of this kind are habitually committed when the term 'race' is used in popular parlance, it would be better when speaking of human races to drop the term 'race' altogether and speak of ethnic groups».

<sup>9</sup> Si v. le interessanti riflessioni sul punto di T. TREVES, *Diritto internazionale*, Milano, 2005, p. 169 ss.

<sup>10</sup> È proprio su questi temi identitari che si stanno dipanando le sfide politiche più rilevanti per quanto riguarda il diritto internazionale e la cooperazione internazionale: la *Brexit*, le polemiche sull'immigrazione, la difficoltà della cd. società multiculturale nell'affrontare l'integrazione (un tema specialmente dibattuto in Inghilterra e in Germania), o l'ascesa di concezioni illiberali tra le forze politiche dominanti, sono tutti dibattiti che riguardano il concetto di *popolo* e la visione liberale dei rapporti internazionali, sui quali si sta giocando il dibattito politico contemporaneo, cfr. M. FERRARESI, *Il secolo greve*, Venezia, 2017, nonché F. ZAKARIA, *The Rise of Illiberal*

### III. Il diritto all'autodeterminazione dei popoli oggi, nel diritto internazionale.

Si è detto che il diritto internazionale contemporaneo definisce chiaramente quando un gruppo possa esercitare il «diritto all'autodeterminazione dei popoli», vale a dire in che casi esso possa rivolgere una pretesa di *autodeterminarsi* all'interno, verso il proprio stato, e all'esterno, verso la comunità internazionale (*in primis*, agli altri stati interessati e alle Nazioni Unite). Tale possibilità sussiste quando un gruppo i) versa in uno stato di sottoposizione a dominio coloniale, oppure ii) è sottoposto a occupazione prolungata di un Paese straniero, o quando iii) è escluso in maniera prolungata e sistematica da ogni accesso effettivo all'esercizio del potere di governo. Il diritto internazionale all'autodeterminazione dei popoli si può esercitare solamente in queste ipotesi. Sono di tre casi, molto ben definiti, che la Corte Suprema del Canada ha tratteggiato nel 1998, negando il diritto internazionale di secessione del Québec.<sup>11</sup> Si tratta di una sentenza che di per sé, sul piano internazionale, non ha alcun valore vincolante (pur provenendo da un organo giurisdizionale di altissimo rango, si tratta comunque di un semplice atto interno, di uno dei tanti stati che compongono la comunità internazionale). Essa è, tuttavia, molto nota sia per la pregevole qualità della riflessione sul diritto internazionale in materia (a cui ha contribuito anche la qualità dei giuristi internazionali di chiara fama presenti per le parti come legal advisors), sia per la estrema chiarezza e sinteticità con cui riassume una materia così complessa.

È chiaro che da una definizione così ristretta delle ipotesi in cui il principio all'autodeterminazione dei popoli sia invocabile, rimangono escluse tutta una serie di altre situazioni che invece sono di estrema rilevanza: si pensi a gruppi ben definiti che contestano l'autorità centrale dello stato dove risiedono (*inter multa*, si v. per i fatti recenti la Catalogna in Spagna e il Kurdistan iracheno. Non bisogna dimenticare, tuttavia, alcuni altri casi tragici, come la vicenda dei Tamil in Sri Lanka), o di regioni di confine, in territori contesi, in cui la stragrande maggioranza degli

---

*Democracy*, in *Foreign Affairs*, 1997.

<sup>11</sup> *Corte Suprema del Canada: re Secession of Quebec, caso n. 25506, 20 agosto 1998, par. 155. Si v. già in precedenza A. CASSESE, Self-Determination of Peoples, Oxford, 1995, pp. 37-38.*

abitanti vorrebbe secedere dal proprio stato per unificarsi allo stato confinante (ad es. la Repubblica Srpska, attualmente in Bosnia Erzegovina, ma che oscilla tra richieste di indipendenza e di annessione alla Serbia), oppure, infine, di grandi stati contenitore (come il Congo), in cui per vicende storiche del colonialismo sono confluiti insieme diversi gruppi e tribù che non sempre si riconoscono nella autorità del Governo della capitale (le vicende del Congo, della Nigeria, e del Sudan sono in questo senso le più note, con prolungate guerre civili che hanno impoverito questi Paesi e li hanno resi completamente instabili).<sup>12</sup> Non stupisce che, infatti, la stessa Corte internazionale di giustizia (CIG, ICJ) non abbia dato una risposta tranchant sul diritto all'autodeterminazione, santificando una definizione così restrittiva, ma abbia preferito tenere una posizione vaga, nel parere consultivo del 2010 sulla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, di fatto lasciando aperta una possibile evoluzione sul diritto all'autodeterminazione dei popoli:

«82. [O]ne of the major developments of international law during the second half of the twentieth century has been the evolution of the right of self-determination. Whether, outside the context of non-self-governing territories and peoples subject to alien subjugation, domination and exploitation, the international law of self-determination confers upon part of the population of an existing State a right to separate from that State is, however, a subject on which radically different views were expressed by those taking part in the proceedings and expressing a position on the question. Similar differences existed regarding whether international law provides for a right of "remedial secession" and, if so, in what circumstances. There was also a sharp difference of views as to whether the circumstances which some participants maintained would give rise to a right of "remedial secession" were actually present in Kosovo.

83. The Court considers that it is not necessary to resolve these questions in the present case».<sup>13</sup>

La CIG, la massima autorità giudiziaria nel diritto internazionale pubblico, ha preferito lasciare una porta aperta sul punto perché ben conscia di tutti quei casi

---

<sup>12</sup> Ma i casi sono molti di più, si v. T. M. ALI, R. O. MATTHEWS (eds), *Civil Wars in Africa: Roots and Resolution*, Montreal, 1999.

<sup>13</sup> ICJ: *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion, 22 luglio 2010, par. 82-83.

limite sopra accennati, non rientranti in una definizione ristretta del diritto all'autodeterminazione dei popoli.

Per orientarsi rispetto alla legittimità dei tentativi di autodeterminazione non rientranti nel diritto all'autodeterminazione dei popoli indicato dal diritto internazionale, occorre guardare fuori, ai principi regolatori del diritto internazionale in materia, e provare a ricostruire la disciplina che orienta stati e organizzazioni internazionali in questi casi.

#### **IV. Il «principio di autodeterminazione dei popoli» vs. altri principi: la preminenza della statualità.**

Quali sono, allora, gli altri principi che regolano la *determinazione* dei popoli? Quali altri principi operano accanto al *principio* di autodeterminazione dei popoli (principio che ha la sua massima espressione nei referendum popolari),<sup>14</sup> e che consentono di comprendere in che modo il diritto internazionale regoli la secessione, o, per meglio dire, i *processi secessionisti*?<sup>15</sup>

Per tracciare i confini dei nuovi stati indipendenti, durante la decolonizzazione nel secolo scorso, ci si è riferiti al principio dell'*uti possidetis iuris*, secondo cui le frontiere dei nuovi stati un tempo colonie dovessero essere tracciate mantenendo le suddivisioni amministrative determinate durante l'occupazione coloniale.<sup>16</sup> Si tratta di un criterio formale, affermatosi come criterio guida per tracciare i confini dei nuovi stati latino americani nascenti nel XIX secolo dalla disgregazione degli imperi spagnoli e portoghesi,<sup>17</sup> che nel tempo è assunto a regola generale consuetudinaria in materia anche nel regolamentare la decolonizzazione dell'Africa<sup>18</sup> e dell'Asia,<sup>19</sup> e poi

<sup>14</sup> A. TANCREDI, *La secessione nel diritto internazionale*, Padova, 2001. Sul valore dei referendum popolari nel processo di autodeterminazione dei popoli si v. in questo volume ID., *Principio di autodeterminazione e consultazioni popolari*.

<sup>15</sup> ID., *A Normative "Due Process" in the Creation of States through Secession*, in M. KOHEN (ed.), *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge, 2006, pp. 171-207.

<sup>16</sup> G. NESI, *L'uti possidetis iuris nel diritto internazionale*, Padova, 1996.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Su indicazione dei *leader* degli stessi Stati africani già indipendenti, cfr. *Dichiarazione del Cairo del 1964 (Resolutions Adopted by the First Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government Held in Cairo, UAR, From 17 to 21 July 1964, [https://au.int/sites/default/files/decisions/9514-1964\\_ahg\\_res\\_1-24\\_i\\_e.pdf](https://au.int/sites/default/files/decisions/9514-1964_ahg_res_1-24_i_e.pdf))*; Il principio si trova ancora applicato di recente, in un contesto ormai lontano dalla decolonizzazione, cfr. ICJ: *Frontier Dispute (Benin/Niger)*, Judgment, 12 luglio 2005.

applicato durante le disgregazioni della Jugoslavia e dell'Unione Sovietica.<sup>20</sup> Le ragioni per adottare un tale criterio sono diverse, ma è chiaro che adottare come guida nella definizione dei confini di nuovi stati le delimitazioni amministrative delle precedenti nazioni occupanti contrasta con una preminenza del principio di autodeterminazione.

Il difficile compito di trovare un punto di equilibrio tra auto-determinazione dei paesi colonizzati e frammentazione politica / stabilità delle frontiere, è al centro di una riflessione avanzata nel 1986 dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Frontier Dispute*, tra Burkina Faso e Mali (1986), in cui in altre parole la Corte internazionale di giustizia non ha fatto altro che esprimere l'impossibilità politica, pena un bagno di sangue, di perseguire un'autodeterminazione pura, in contesti dominati da divisioni tribali, di diverse fazioni e popoli:

«24. ...There is no doubt that the obligation to respect pre-existing international frontiers in the event of a State succession derives from a general rule of international law, whether or not the rule is expressed in the formula *uti possidetis*...

25. However, it may be wondered how the time-hallowed principle has been able to withstand the new approaches to international law as expressed in Africa, where the successive attainment of independence and the emergence of new States have been accompanied by a certain questioning of traditional international law. At first sight this principle conflicts outright with another one, the right of peoples to self-determination. In fact, however, the maintenance of the territorial status quo in Africa is often seen as the wisest course, to preserve what has been achieved by peoples who have struggled for their independence, and to avoid a disruption which would deprive the continent of the gains achieved by much sacrifice. The essential requirement of stability in order to survive, to develop and gradually to consolidate their independence in all fields, has induced African States judiciously to consent to the

---

<sup>19</sup> ICJ: *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan* (Indonesia/Malesia), Judgment, 17 dicembre 2002.

<sup>20</sup> E. MILANO, *Formazione dello Stato e processi di State-building nel diritto internazionale. Kosovo 1998-2013*, Napoli, 2013, pp. 51-76.



respecting of colonial frontiers, and to take account of it in the interpretation of the principle of self-determination of peoples.

26. Thus the principle of *uti possidetis* has kept its place among the most important legal principles, despite the apparent contradiction which explained its coexistence alongside the new norms implied». <sup>21</sup>

Tale tensione è ripresa, in modo critico, nelle due opinioni separate dei giudici Luchaire e Abi-Saab, in particolare da quest'ultimo, che si chiede come contemperare l'autodeterminazione dei popoli con un rigido mantenimento di confini mal tracciati in epoca coloniale.<sup>22</sup> Tuttavia il diritto internazionale ha preferito dare precedenza al principio di *integrità territoriale* che non alla frammentazione delle compagini statali.

È chiaro che, in tale concezione, l'autodeterminazione dei popoli si risolve in una mera *autodeterminazione interna*, vale a dire nella possibilità di un corpo politico costituito in uno stato di non essere escluso dalla vita politica. È in questo modo, ad esempio, che viene letto il riferimento al principio di autodeterminazione dei popoli contenuto nell'Art. comune 1, co. 1, dei Patti delle Nazioni Unite del 1966:

«Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale». <sup>23</sup>

L'autodeterminazione così intesa, perciò, diviene un *mero favore verso l'unità statale come garante dei diritti* di una popolazione.

Non sorprende, perciò, che le reazioni internazionali al referendum catalano del primo ottobre 2017 siano state minime, come se tale referendum costituisse un semplice *atto interno* alla Spagna, e non riguardasse la comunità internazionale. Non ci sono risoluzioni delle Nazioni Unite (né dell'Assemblea Generale né del Consiglio

---

<sup>21</sup> ICJ: *Frontier Dispute* (Burkina Faso/Mali), Judgment, 22 dicembre 1986, par. 24-26.

<sup>22</sup> *Ivi*, Separate Opinion, Luchaire; Separate Opinion, Abi Saab.

<sup>23</sup> Il contesto anti-coloniale dei Patti, e quindi dell'importanza del principio di autodeterminazione, approvati nel 1966, nel pieno quindi della decolonizzazione del mondo, emerge chiaramente all'Art. 1.2: «Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale».

di Sicurezza) che ne parlino; l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa nelle rare occasioni in cui i propri organi sono intervenuti sulla vicenda, si sono riferiti sempre e solamente alla Spagna, sottolineando il pieno supporto all'attività del Governo di Madrid,<sup>24</sup> al limite stigmatizzando gli eccessi mostrati dalle forze di polizia tentativo di impedire lo svolgimento del referendum,<sup>25</sup> evitando ogni ragionamento di diritto internazionale e limitandosi in alcuni casi a ragionamenti formali sul dovere di rispettare l'ordinamento costituzionale interno.<sup>26</sup>

La preminenza della statualità rispetto a tentativi unilaterali di intaccarla si è vista anche in occasione del referendum nel Kurdistan iracheno del 25 settembre 2017, allorché in diverse occasioni stati e organizzazioni internazionali (in particolare, alcuni organi delle Nazioni Unite),<sup>27</sup> si sono pronunciati contro allo

---

<sup>24</sup> La Commissione europea già all'indomani del referendum del primo ottobre aveva dato supporto al Governo spagnolo rifiutando ogni accenno di mediazione che legittimasse il tentativo indipendentistico della Catalogna, *European Commission - Statement on the events in Catalonia*, 2 ottobre 2017, STATEMENT/17/3626.

<sup>25</sup> Si v. anche *Comment by the UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein on the situation in Catalonia*, Ginevra, 2 ottobre 2017: «I am very disturbed by the violence in Catalonia on Sunday. With hundreds of people reported injured, I urge the Spanish authorities to ensure thorough, independent and impartial investigations into all acts of violence. Police responses must at all times be proportionate and necessary»

<sup>26</sup> Si v. la risposta stringata del Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, del 2 giugno 2017, alla richiesta di cooperazione sul referendum avanzata dal Presidente della Catalogna, Puigdemont. Essa cominciava riscontrando favorevolmente l'interesse mostrato dalle istituzioni catalane per le *buone pratiche* in materia di referendum indicate dalla Commissione di Venezia, e poi precisava che la Commissione non avrebbe potuto coinvolgersi in una consultazione referendaria senza il consenso delle autorità di Madrid: «You are, no doubt, aware that not only the referendum as such, but also the cooperation with our Commission will have to be carried out in agreement with the Spanish authorities. I would also like to underline that the Venice Commission, the official name of which is European Commission for Democracy through Law, has consistently emphasised the need for any referendum to be carried out in full compliance with the Constitution of the applicable legislation» (*Lettera del Presidente della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio, al Presidente della Autonomia Catalogna, Carlos Puigdemont*, del 2 giugno 2017, disponibile al sito

<http://www.venice.coe.int/files/Letter%20to%20the%20President%20of%20the%20Government%20of%20Catalonia.pdf>).

<sup>27</sup> Si v. ad es. le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del Segretario Generale della NU, Stéphane Dujarric: «The Secretary-General respects the sovereignty, territorial integrity and unity of Iraq and considers that all out-standing issues between the federal Government and the Kurdistan Regional Government should be resolved through structured dialogue and constructive compromise» (dichiarazione del 17 settembre 2017). Si v. anche la dichiarazione a referendum avvenuto: *Spokesman of the Secretary-General, Note to Correspondents on the*

stesso *in virtù del preminente interesse a non esacerbare una situazione gravemente compromessa e instabile nella regione*. Molto chiaro in tal senso si è mostrato il Consiglio di Sicurezza in una risoluzione di poco precedente il referendum:

«*Calling on all political entities to intensify efforts to overcome divisions and work together in an inclusive and timely political process aimed at reaching consensus on a single vision for reconciliation and strengthening Iraq's national unity, sovereignty and independence and for Iraq's leaders to engage in dialogue that would contribute to finding a viable and sustainable solution to the country's current challenges... [...]*

*Underscoring the need for all segments of the Iraqi population to participate in the political process, in inclusive political dialogue, including through the equal participation of women, and in the economic and social life of Iraq, to refrain from statements and actions which could aggravate tensions, to reach a comprehensive solution on the fair distribution of resources, to promote stability, to develop a just and fair solution for the nation's disputed internal boundaries, and to work to strengthen national unity, including through cooperation between the Government of Iraq and the Kurdistan Regional Government in the spirit of genuine partnership...».*<sup>28</sup>

---

*referendum in the Kurdistan region of Iraq*, New York, 25 settembre 2017. In modo simile si v. la dichiarazione del Presidente del Consiglio di Sicurezza in nome del Consiglio: «The members of the Security Council expressed concern over the potentially destabilizing impact of the Kurdistan Regional Government's plans to unilaterally hold a referendum next week. [...] Council members expressed their continuing respect for the sovereignty, territorial integrity, and unity of Iraq and urged all outstanding issues between the federal Government and the Kurdistan Regional Government to be resolved, in accordance with the provisions of the Iraqi Constitution, through structured dialogue and compromise supported by the international community», *Security Council Press Statement on Iraq, issued by Council President Tekeda Alemu*, Press Release SC/13002, 21 settembre 2017.

La condanna del referendum curdo, poi, è stata oggetto di dichiarazioni contrarie da parte di diversi stati (tra tutti si v. l'intervento del premier turco Recep Erdogan all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2017, [https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/tr\\_en.pdf](https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/tr_en.pdf)), che hanno sottolineato soprattutto il bisogno di non aggravare ulteriormente il già difficile quadro politico del Medio Oriente.

<sup>28</sup> Consiglio di Sicurezza delle NU: doc. dS S/RES/2367 (2017), 14 luglio 2017.

Questi tre esempi – il soccombere del principio di autodeterminazione dei popoli al principio di stabilità delle frontiere e integrità territoriale; l'autodeterminazione vista come *interna*, come partecipazione alla vita pubblica di uno stato; le reazioni fredde verso la Catalogna e solidali al Governo spagnolo nei mesi scorsi, e l'indicazione di non esacerbare una situazione instabile in Medio Oriente – mostrano che al di fuori di quanto visto *supra*, al par. 3, altri principi del diritto internazionale prevalgono sulla autodeterminazione dei popoli.

Si può, in sintesi, dire, che nel diritto internazionale contemporaneo prevale come valore *la statualità*, nel senso di esperienza politica e amministrativa già costituita in un'entità autonoma, in grado di rappresentare l'amministrazione e il governo di un territorio e di chi vi risiede, piuttosto che l'*autodeterminazione dei popoli*.

#### **V. Alla centralità dello stato non corrisponde un divieto di secessione unilaterale: il paradosso storico del diritto internazionale.**

A questo favore per la statualità, e di sfavore verso l'autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale, non corrisponde però un *divieto di secessione unilaterale*.<sup>29</sup> Benché autorevole dottrina su tale questione abbia aperto a che un tale divieto si stesse formando,<sup>30</sup> il parere consultivo sulla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo è stato chiarissimo nel ribadirlo:

«the Court considers that general international law contains no applicable prohibition of declarations of independence. Accordingly, it concludes that the declaration of independence of 17 February 2008 did not violate general international law».<sup>31</sup>

Perché il diritto internazionale, così chiaramente contrario alla secessione per alcuni aspetti, non è arrivato a formulare un generico divieto di secessione?

Il diritto internazionale vive oggi un'ambiguità. Da una parte, come anche ricordato dalla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite nel parere

<sup>29</sup> Così anche MILANO, *op. cit.*, p. 62, con ulteriori riferimenti.

<sup>30</sup> J. CRAWFORD, *The Creation of States in International Law*, Cambridge, 2006, p. 390.

<sup>31</sup> ICJ: *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion, 22 luglio 2010, par. 83.

consultivo sul Kosovo<sup>32</sup> esso ha vissuto, e si è costituito durante, un'epoca in cui l'aspetto centrale era l'effettiva autodeterminazione dei popoli (nazioni) contro l'ordine costituito precedente. Questa visione sta al cuore del diritto internazionale classico.<sup>33</sup> Esso protegge la nazione come sorgente originaria del potere politico, andando oltre all'orizzonte teologico e politico unitario precedente: contro idee generali-universali (teologiche e politiche) che tentavano di descrivere e regolare il globo, si afferma come fondamentale il criterio della volontà *particolare*, e della capacità effettiva (forza) di porla in essere.<sup>34</sup>

Con una tendenza romantica, il popolo-nazione è visto come il motore vitale originario alla base della compagine statale.

Dall'altra parte, il diritto internazionale oggi, ponendosi come *regolatore* di fenomeni globali, come guida e limite alla realtà internazionale, si pone come *nuovo ordine global-medievale unitario*,<sup>35</sup> e si trova in difficoltà a *regolare* proprio quel tassello, quel principio anti-sistema su cui ha costruito la propria indipendenza come disciplina (ovvero, il potere delle nazioni di staccarsi unilateralmente dai contesti imperiali e cattolici).

Da qui la posizione aperta, priva di apparati prescrittivi chiari in materia di creazione di stati, del diritto internazionale contemporaneo: l'ordinamento internazionale resta in bilico tra il tentativo di regolare il fenomeno della creazione di un nuovo stato e l'indifferenza allo stesso.

## VI. Tentativi di valutare la legittimità di un moto secessionista: divieto di

---

<sup>32</sup> ICJ: *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion, 22 luglio 2010, par. 79: «During the eighteenth, nineteenth and early twentieth centuries, there were numerous instances of declarations of independence, often strenuously opposed by the State from which independence was being declared. Sometimes a declaration resulted in the creation of a new State, at others it did not. In no case, however, does the practice of States as a whole suggest that the act of promulgating the declaration was regarded as contrary to international law. On the contrary, State practice during this period points clearly to the conclusion that international law contained no prohibition of declarations of independence».

<sup>33</sup> Proprio del periodo a cavallo del XIX e XX Secolo, cfr. M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations*, Cambridge, 2001.

<sup>34</sup> *Inter multa*, per chiarezza delle tesi e ampiezza dell'esposizione si v. M. LOUGHLIN, *Foundations of Public Law*, Oxford, 2010.

<sup>35</sup> S. SASSEN, *Territory, Authority, Rights*, Princeton, 2006.

**usare la forza, rappresentatività, correttezza, effettività e riconoscimento.**

Nella situazione aperta sopra tratteggiata, vi sono comunque dei limiti oltre cui non è possibile andare nel tentativo di creare uno stato o di preservare l'integrità di uno stato, e vi sono anche alcuni criteri-guida che occorre tenere in mente nel perseguire alcuni aspetti fondamentali del diritto internazionale.

Se le regole su come fare *goal*, creare un nuovo stato, non sono chiare, tuttavia il diritto internazionale traccia chiaramente i bordi del campo di gioco in cui si può far girare la palla: in particolare essi sono i divieti del diritto umanitario che vincolano il governo legittimo a non abusare della forza nelle repressioni contrarie alle minoranze secessioniste,<sup>36</sup> e il divieto di usare la forza per rovesciare un governo legittimo.<sup>37</sup>

Guardando, invece, ai criteri-guida di cui tenere conto nel verificare la legittimità di un tentativo di secessione, essi si possono riassumere in quattro: i primi due, di stampo giuridico, riguardano la *genuina rappresentazione* della volontà popolare del gruppo che richiede la secessione, e la *correttezza dei rapporti* tenuti dalle autorità dei gruppi secessionisti con il Governo legittimo centrale. Il terzo e il quarto criterio, invece, esulano dal diritto: essi sono *i*) l'effettività (una questione innanzitutto fattuale); e *ii*) il riconoscimento, a secessione avvenuta, come stato dell'entità independentista (una questione eminentemente politica).

I primi due requisiti (*genuina rappresentazione* della volontà del gruppo che cerca l'indipendenza, e *correttezza dei rapporti* intrattenuti dalle autorità dei gruppi secessionisti) riguardano le due dimensioni dei rapporti tenuti dalle autorità alla guida di chi cerca l'indipendenza: verso la comunità che intende autodeterminarsi sino alla secessione, esso implica per le autorità secessioniste l'obbligo di ricevere un mandato chiaro dalle popolazioni che esse rappresentano.<sup>38</sup> Esso può verificarsi sotto forma diretta del referendum popolare, o sotto forma mediata del voto politico (come accaduto per il Kosovo nel 2008, e accettato dalla Corte

---

<sup>36</sup> O. CORTEN, *Are there Gaps in the International Law of Secession?*, in KOHEN (ed.), *Secession* cit., pp. 242-246.

<sup>37</sup> Si v. da una parte il diritto di abusare della forza di sicurezza pubblica da parte dello stato contro i civili emergenti dal diritto internazionale umanitario, e dall'altra il divieto di assecondare tentativi unilaterali di secessione mediante l'uso della forza, cfr. ICJ: *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion, 22 luglio 2010, par. 84.

<sup>38</sup> Sul punto si v. anche MILANO, *Formazione* cit., p. 54 ss.

Internazionale di Giustizia nel 2010). Sotto questo profilo il voto caotico del referendum catalano dell'ottobre 2017, e la profonda spaccatura emersa alle elezioni politiche successive (benché con una lieve maggioranza degli indipendentisti), aprono a un problema di legittimità della richiesta indipendentista: il mandato ricevuto dal popolo, al momento, non sembra essere univoco.

Verso la comunità politica da cui ci si intende distaccare, esso implica l'apertura a un dialogo in buona fede col Governo centrale. Tale obbligo, affermato dalla Corte Suprema del Canada attraverso l'interpretazione del diritto canadese,<sup>39</sup> si è tuttavia palesato ormai in diverse circostanze, non ultimo il referendum sull'indipendenza scozzese, mostrando quanto esso sia ormai divenuto importante nella valutazione internazionale sulla legittimità del procedimento indipendentista. Chiarissima in tale senso è la già citata lettera di risposta del Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa a Carlos Puigdemont, Presidente della Catalogna.<sup>40</sup> Quest'obbligo di dialogo, tuttavia, non riguarda solamente le autorità di chi richiede la secessione, ma anche il Governo legittimo centrale. Nonostante il principio di sovranità, infatti, pare non potere più configurarsi un potere assoluto da parte di uno stato di rifiutare ogni tentativo di mediazione politica con entità. Su questo punto, invece, pare stigmatizzabile la condotta del Governo di Madrid, che non ha mai fatto aperture a un dialogo con le autorità catalane. A parere di chi scrive non è tanto l'uso della forza da parte di Madrid per evitare lo svolgimento del referendum del 1 ottobre 2017 ad essere problematico (resta pur vero che certi eccessi erano evitabili; tuttavia non esiste alcun «diritto a svolgere un referendum»), e la consultazione del primo ottobre era stata vietata tanto dal Governo di Madrid quanto dal Tribunale Costituzionale): benché siano quelle le immagini che più hanno colpito l'opinione pubblica, *l'aspetto probabilmente più rilevante della recente vicenda catalana è stato il costante diniego del Governo di Madrid di ogni tentativo di dialogo proveniente da Barcellona*. L'obbligo di negoziare in buona fede, ovvero, l'obbligo per le autorità politiche di intrattenere rapporti costruttivi al fine di evitare situazioni che andrebbero a detrimento dei civili (*in primis* instabilità e confronto violento), non

---

<sup>39</sup> Nel già citato caso relativo alla secessione del Québec, *Corte Suprema del Canada: re Secession of Quebec, caso n. 25506, 20 agosto 1998, la Corte del Canada fonda l'obbligo di negoziare in buona fede tra autorità québécoise e canadesi sulla base di quanto stabilito dalla Costituzione federale del Canada*.

<sup>40</sup> *Supra*, par. 4.

ricade solo sulle autorità indipendentiste: esso obbliga anche i governi centrali, e – sempre a parere di chi scrive – il Governo di Madrid ha fatto troppo poco in tal senso.

Il terzo dei quattro criteri-guida che orientano un giudizio circa la legittimità di una secessione è fattuale, ed è la cd. *effettività*: essa riguarda la capacità di chi richiede la secessione di governarsi effettivamente senza il sostegno dello stato precedente.<sup>41</sup> Tale condizione, tuttavia, è necessaria ma non è sufficiente a ottenere lo *status* di nuovo stato nel diritto internazionale, come la vicenda del Kurdistan, infatti, ben mostra. Il Kurdistan iracheno, infatti, dal 1991 di fatto si trova in una situazione di indipendenza dal Governo di Baghdad,<sup>42</sup> tuttavia a tale indipendenza non corrisponde una statualità, per la costante opposizione della comunità internazionale e del Governo di Baghdad ad una secessione curda.

La vicenda curda bene mostra l'importanza del primo requisito sopra descritto, quello della correttezza dei rapporti tra secessionisti e governo centrale, e apre al quarto requisito, quello del *riconoscimento*: perché una secessione abbia successo occorre che tale nuova entità si inserisca in un tessuto politico che ne consenta la sopravvivenza e la piena partecipazione alla politica e all'economia internazionale. Non tutte le nuove indipendenze hanno riguardato territori *effettivamente* governati dalle autorità locali. Alcune di esse sono nate come soluzioni proposte (se non imposte) dalla comunità internazionale. Tuttavia queste esperienze statuali non sempre si radicano in un'esperienza statale matura (*in primis* si pensi al Kosovo), ma spesso mostrano di essere in affanno, incapaci di generare società autosufficienti e stabili. Per questo, a detta di chi scrive, l'effettività è un requisito fondamentale da valutare sia per chi promuove spinte secessioniste, sia per chi è chiamato a giudicare della legittimità di un processo di secessione. Il *riconoscimento* riguarda la capacità del nascente stato di instaurare rapporti internazionali con altri stati. Questo requisito diventa tanto più importante quanto più lo stato da cui ci si sta staccando si oppone alla secessione. Anche questo terzo requisito ha notevoli eccezioni: si pensi a Taiwan, un'economia ben integrata con quella globale che attraverso partnership

---

<sup>41</sup> Cfr. TREVES, *Diritto Internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, 2005, pp. 44-45.

<sup>42</sup> Ovvero a partire dall'instaurazione nel 1991 della *no fly zone* successiva alla Prima Guerra del Golfo, kfr. N. AZIZ, *Kurdistan. Storia di un popolo e della sua lotta*, Roma, 1999, pp. 122 ss.; R. LOQMAN, *The Legal Status of the Kurdistan Regional Government (KRG) in International Law*, in *Journal of Social, Political and Economic Science*, 39, 2014, pp. 397-435.



politiche internazionali importanti è riuscita nei fatti a sorpassare i problemi di isolamento derivanti dalla mancanza di riconoscimento giuridico.<sup>43</sup> Si tratta, però, di un requisito da non sottovalutare. Si pensi alla già menzionata posizione netta tenuta da pressoché tutti gli stati contro ogni possibile riconoscimento del Kurdistan iracheno (solo Israele ha inizialmente accennato alla possibilità di riconoscere il nuovo Kurdistan), per non aggravare una situazione già instabile. Si pensi anche al mai avvenuto riconoscimento come stato del pur effettivo auto-governo del Califfato (ISIS, o Da'esh, dir si voglia), perché stabilito in aperto contrasto coi fondamenti alla base della società internazionale (espansione territoriale; uso della forza, incluso il terrorismo; *ecc. ecc.*). In sintesi, ogni tentativo di andare contro allo *status quo* non può prescindere da una riflessione su quali attori possano appoggiare tale tentativo, e quali no, e se si considera la freddezza mostrata dall'Unione Europea verso la Catalogna, si capisce quanto sia difficile (non impossibile, ma difficile) ipotizzare una secessione andando contro non solo al proprio governo, ma anche ai propri partner politici e commerciali di riferimento.

Con queste valutazioni il piano si sposta dal giuridico al politico: il diritto internazionale dice poco, richiede un generico obbligo di cooperazione e di astensione dall'uso della forza, ma per il resto arriva dopo, riconoscendo e santificando, in un certo senso, un processo già avviato e consolidato. In un certo senso il diritto internazionale si pone come spettatore, uno spettatore non completamente neutro (come visto *supra*, par. 4 e 5, attento innanzitutto alle esigenze dello stato piuttosto che a quelle dei popoli), ma neppure esplicitamente contrario (par. 5).

## VII. La necessità di non concepire politica e diritto come separati.

Il diritto internazionale contemporaneo ha subito la tentazione di *regolamentare* il fenomeno di nascita degli stati.<sup>44</sup> L'opinione consultiva sul *Kosovo*, tuttavia, ha di recente sterzato in una direzione opposta, riaffermando l'*indifferenza* ottocentesca verso i processi che portano alla nascita i nuovi stati. Rimangono diversi criteri guida

---

<sup>43</sup> T. TREVES, *Diritto cit.*, pp. 54-63.

<sup>44</sup> MILANO, *Formazione cit.*, pp. 54-57. L'analisi storica di diversi casi di tentativi (più o meno riusciti) di secessione unilaterale va in questa direzione, si v. R. KHERAD (sous la dir. de), *Les déclarations unilatérales d'indépendance*, Paris, 2012.

per valutare la legittimità di una richiesta di indipendenza (visti, *supra*, al par. precedente), ma, soprattutto, rimangono alcune considerazioni di natura eminentemente pratica e politica, per comprendere l'idea recente di stato e ciò che essa ha prodotto.

Se si guarda ad una cartina geografica su cui sono rappresentate le guerre civili degli ultimi 60 anni, si può dire che non sempre lo stato si sta confermando come quel garante dell'ordine plurale che lo rende preferibile ad una tribalizzazione della società in micro stati etnici o nazionalistici: dal Marocco alla Siria, ogni Stato lungo la costa meridionale del Mediterraneo è dilaniato da una guerra civile e/o da una questione di autodeterminazione. Le vicende di altri paesi in Africa e Asia lasciano i medesimi interrogativi. Anche guardando alla vecchia Europa, e alla ancora difficile pacificazione dei Balcani, il panorama non cambia. La domanda che ci si deve porre oggi, perciò, è se sia vero che l'opzione per la continuità dello stato dall'epoca coloniale si sia rivelata quella che garantisce l'assetto più stabile per i suoi abitanti. Non sarebbe meglio perseguire comunità più piccole, dal profilo identitario più forte e coeso?<sup>45</sup>

Se si prende un'altra cartina, quella Europea, è evidente che accanto ad alcuni grandi stati (Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Polonia, Italia) si affiancano tutta una serie di stati più piccoli, emersi dalla fine della Prima Guerra Mondiale e dal domino innescato dalla fine della Guerra Fredda (dall'Austria e Ungheria, alle Repubbliche Baltiche, passando per il Kosovo e la Macedonia).<sup>46</sup> Se la prima cartina evocata metteva in luce un mondo non pacificato, questa seconda mette in luce un mondo pacificato con due modelli diversissimi di statualità: quella pluralista della Spagna delle Autonomie, ad esempio; e quella particolarista delle piccole Repubbliche Baltiche. La domanda che nasce da questo secondo sguardo va in una direzione opposta a quella precedente: che peso politico potrebbero mai avere degli stati così piccoli quando si siedono al tavolo con delle grandi potenze come Francia

---

<sup>45</sup> I numeri riportati da M. O. LOUNSBERRY, F. PEARSON, *Civil Wars: Internal Struggles, Global Consequences*, Toronto, 2009, p. 223, sono impressionanti. Si v. riflessioni sul punto in J. R. BOLTON, *To Defeat ISIS Create a Sunni State*, in *The New York Times*, 24 novembre 2015: «Today's reality is that Iraq and Syria as we have known them are gone»; B. MENDELSON, *Divide and Conquer in Syria and Iraq. Why the West Should Plan for a Partition*, in *Foreign Affairs*, 29 novembre 2015; BUCHANAN, *op. cit.*, p. 353 ss.

<sup>46</sup> M. STERIO, *The Right to Self-determination under International Law: Self-determination, Secession, and the Rule of the Great Powers*, London, 2013.

e Germania? Conviene davvero uno stato piccolo e dall'identità fortemente coesa, quando sulla scena internazionale ed europea operano stati aperti, liberali, molto inclusi, e dal grande potere economico?

Si tratta in entrambi i casi di considerazioni politiche – ma non per questo inutili nell'approcciare la questione dell'autodeterminazione dei popoli: si è visto, ad esempio durante la decolonizzazione dell'Africa, come sia stata una certa idea politica di continuità e stabilità ad avere informato la scelta rigorosa di mantenere i confini delle suddivisioni coloniali invece che aprire il (possibile) vaso di pandora degli stati-nazione o degli stati-tribù.<sup>47</sup> Chiunque sia interessato a capire il fenomeno della secessione unilaterale non può esimersi dal formarsi un'opinione rispetto a queste due domande.

Oltre a queste considerazioni di ordine pratico e politico, e tralasciando le già lungamente approfondite dalla dottrina problematiche relative alla cd. *secessione rimedio*,<sup>48</sup> ci si deve anche chiedere se l'unico modo per il diritto internazionale di regolare la secessione sia di totale indifferenza *finché* i rapporti tra autonomisti e governo centrale degeneri e faccia sorgere una preoccupazione nella comunità internazionale. In particolare, questo problema si pone innanzi a chiare manifestazioni di volontà di indipendenza che provengano pacificamente da popoli e gruppi che non si riconoscono più nel progetto politico statale di cui fanno parte: che fare, prima che tali divergenze sfocino in aperta violenza? Si pone un problema di giustizia, a cui difficilmente si può rispondere evocando la sovranità dello stato e il divieto di secedere unilateralmente contro la volontà dello stesso.<sup>49</sup> Si è detto che i numeri del referendum catalano e delle successive elezioni politiche non lasciano intendere una maggioranza schiacciante di catalani desiderosi di secedere dalla

---

<sup>47</sup> La più chiara descrizione sulla *politica del diritto internazionale* in quell'epoca probabilmente si trova in G. DE LACHARRIÈRE, *La politique juridique extérieure*, Paris, 1979; uno sguardo aggiornato su Lacharrière, inclusivo anche di una riflessione sulla cd. *New Haven School*, si può leggere in R. KOLB, *Réflexions sur les politiques juridiques extérieures*, Paris, 2015.

<sup>48</sup> Cioè all'indipendenza di regioni lungamente coinvolte in una guerra civile e sottoposte a torti e abusi dal governo legittimo, come il Sud-Sudan, o il Kosovo. Diversi stati avanzarono la teoria della *secessione rimedio* nel procedimento sull'opinione consultiva sulla dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo: Albania, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, cfr. K. DEL MAR, *The myth of remedial secession*, in D. FRENCH (ed.), *Statehood and Self-determination*, Cambridge, 2013, pp. 79-108; sul punto si v. anche TANCREDI, *Crisi in Crimea, referendum ed autodeterminazione dei popoli*, in *DUDI*, 8, 2014, pp. 481-2.

<sup>49</sup> A. BUCHANAN, *Justice, Legitimacy, and Self-Determination*, Oxford, 2007, pp. 376-379.

Spagna. Ma che dire del referendum curdo, dove a una maggioranza schiacciante di richiedenti la secessione (da un Governo iracheno non più efficacemente presente in Kurdistan dagli inizi degli anni '90 del secolo scorso), è corrisposta una ferma negazione all'autodeterminazione curda, in nome di una non-meglio precisata *stabilità della regione*, che proprio i curdi hanno grandemente aiutato a stabilizzarsi?

Sono domande aperte, innanzi a cui l'approccio stato-centrico del diritto internazionale ha sinora detto poco. Tuttavia, un'ipotesi che si è voluta mettere in luce è che sussista un obbligo di cooperazione di un governo centrale con le fazioni indipendentistiche quando fortemente legittimate dalla comunità politica che rappresentano. Negare tale eventualità implicherebbe l'irrigidimento di una dinamica sociale in un'alternativa che nessuna persona di buon senso vorrebbe imporre: o negare l'autodeterminazione, premiando l'intransigenza di un governo che rifiuta di dialogare con chi richiede più autonomia; o concedere la secessione come rimedio a decenni di una guerra civile. Non sono queste le alternative che un ordinamento giuridico dovrebbe contemplare e imporre come opzioni.